



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Avviso bonario dell'agenzia entrate è impugnabile

Autore: Redazione | 29/07/2015



Il contribuente può presentare ricorso contro l'avviso bonario notificatogli dall'Agenzia delle Entrate presso la Commissione Tributaria Provinciale.

Se hai ricevuto un **avviso bonario**, derivante dal controllo formale dell'**Agenzia delle Entrate**, sappi che puoi impugnarlo (dinanzi alla Commissione Tributaria)

proprio come avresti potuto fare con qualsiasi formale **avviso di accertamento**. Questo perché, nonostante la legge abbia previsto un **elenco tassativo** degli atti fiscali contestabili innanzi al giudice **[1]** (e tra essi non figurino l'avviso bonario), il contribuente ha il diritto di impugnare anche altri atti se con questi l'Amministrazione gli notifici una ben individuata pretesa tributaria, chiarendone le ragioni e i motivi che hanno portato alla sua adozione. In altre parole, poiché l'**avviso bonario** individua chiaramente le contestazioni che il fisco muove al contribuente, quest'ultimo - potendo già conoscere "il campo di battaglia" su cui si muoverà la pretesa dell'Agenzia delle Entrate - potrà agire sin dalla notifica di quest'ultimo atto.

Lo ha chiarito la **Cassazione** con una ordinanza di ieri **[1]**.

Gli **avvisi di accertamento** o gli **avvisi di liquidazione** sono quegli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, anche se tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, bensì solo con un **invito bonario a versare** quanto dovuto. A nulla rileva, quindi, l'assenza dell'indicazione "**avviso di liquidazione**" o "**avviso di pagamento**" così come la mancanza del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione.

Dunque, nonostante l'elencazione degli atti impugnabili sia tassativa ciò non preclude la facoltà di impugnare anche provvedimenti nei quali l'amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche.

L'**Agenzia delle Entrate**, in passato, con comunicati stampa, ha riferito di discostarsi da tale interpretazione, confermando la possibilità di ricorso solo ed esclusivamente sulla successiva **cartella esattoriale**. È auspicabile quindi che il fisco si adegui alla posizione della giurisprudenza, ormai ben sapendo che, se il contribuente deciderà di ricorrere ai giudici, questi - quantomeno in ultimo grado - gli daranno ragione. Inutile allora onerare il cittadino di una causa lunga e tortuosa, quando ben si sa che alla fine comunque la spunterà.

Note

[1] Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. **[2]** Cass. ord. n. 15957 del 28.07.2015. *Autore immagine: 123rf com*